



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AVVOCATURA  
GRUPPO SPECIALIZZAZIONE A (PUBBLICO IMPIEGO - IMPIANTI SPORTIVI -  
CULTURA - SERVIZI SOCIALI e COMMERCIO)**

**ATTO N. DEL 166**

**Torino, 04/04/2023**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  
Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

**OGGETTO:** RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE IN MERITO A REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA'. (LITE N. 93/2023 AM).

Con atto notificato al Comune di Torino il 03 marzo 2023, la Società **RUDI di omissis Ditta Individuale**, ha presentato ricorso avanti il TAR Piemonte incardinato a ruolo n. R.G. 191/2023 per chiedere *l'annullamento previa concessione di misure cautelari, - del Provvedimento del Comune di Torino, Area 1, Dipartimento Commercio, Divisione Servizi Commercio, Potenziamento Riscossione Entrate, Verifica Posizioni Debitorie e Contributive prot. n. 104 del 03/01/2023, notificato in data 12/01/2023, avente ad oggetto: "Annullamento del provvedimento di revisione prot. n. 21593 del 6/9/2022 della revoca delle concessioni di posteggio su area pubblica per mancanza dei requisiti necessari ai fini del rinnovo e ripristino degli effetti del provvedimento di revoca prot. n. 19162 del 25/07/2022", con il quale il Comune ha dato atto che non sussistono i presupposti che hanno determinato la revisione della revoca di concessione, permanendo il motivo*

*ostativo al rinnovo d'ufficio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31/12/2020, ha disposto l'annullamento del V.A.R.A. prot. n. GOIA/530/2020 del 06/09/2022, ha annullato ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990, il provvedimento prot. n. 21593 del 06/09/2022, nonché ha ripristinato gli effetti del provvedimento di revoca prot. n. 19162 del 25/07/2022 delle concessioni di posteggio su area pubblica Osp. Notturmo Circ. 7 posteggio 36 n. AP/2014/00000672/O e Osp. Notturmo Circ. 2 posteggio 2 n. AP/2010/00000003/O, con la conseguente decadenza delle autorizzazioni correlate, ordinando infine alla ricorrente la restituzione delle autorizzazioni in originale e/o delle ricevute abilitanti la vendita; - della nota del Comune di Torino, Area 1, Dipartimento Commercio, Divisione Servizi Commercio, Potenziamento Riscossione Entrate, Verifica Posizioni Debitorie e Contributive prot. n. 30117 del 16/12/2022 di avviso di avvio del procedimento di annullamento del provvedimento di revisione prot. n. 21593 del 06/09/2022; - del Provvedimento del Comune di Torino, Area 1, Dipartimento Commercio, Divisione Servizi Commercio, Potenziamento Riscossione Entrate, Verifica Posizioni Debitorie e Contributive prot. n. 19162 del 25/07/2022, avente ad oggetto "Provvedimento di revoca delle concessioni di posteggio su area pubblica per mancanza dei requisiti necessari al fine del rinnovo"; nonché per l'annullamento, di ogni altro atto presupposto, antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso al procedimento e per ogni ulteriore statuizione di legge".*

Il Servizio competente ha evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Comunale nel suddetto procedimento onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Poiché le censure avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, venga autorizzata a costituirsi in giudizio per svolgere tutte le proprie ragioni e difese anche in sede cautelare ed in caso di eventuale proposizione di motivi aggiunti.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di autorizzare la Città, in persona del Sindaco, a costituirsi nel giudizio instaurato avanti il TAR Piemonte la Società **RUDI di omissis Ditta Individuale** in premessa descritto, per svolgere tutte le proprie ragioni e difese, anche in sede cautelare ed in caso di eventuale proposizione di motivi aggiunti, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio stesso, a mezzo dell'Avvocatura Comunale presso la quale si elegge domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa.

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO  
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Mariamichaela Li Volti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Rosa Iovinella